



# Comparazione tra regime ordinario e forfettario e coesistenza con le partecipazioni in Srl

Dr. Reale Pierangelo

Torino 05.03.2019

# Comparazione tra regimi fiscali

	Ordinario	Forfettario
Compensi incassati annui	50.000,00	50.000,00
Costi annui pagati	20.000,00	-
<b>Utile ante imposte e contributi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
Contributi Previdenziali (Aliquota 14,5%)	4.350,00	5.655,00
<b>Reddito imponibile</b>	<b>25.650,00</b>	<b>33.345,00</b>
Imposta	6.326,00	5.002,00
Annotazioni	+ addizionali	

L'esempio non rappresenta la presenza di oneri deducibili e detraibili non afferenti all'attività professionale ma afferenti al piano personale come le spese mediche ecc.

# Aspetto finanziario

	Ordinario	Forfettario
Compensi incassati annui	50.000,00	50.000,00
Costi annui pagati	20.000,00	20.000,00
<b>Incasso finanziario netto</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Contributi Previdenziali (Aliquota 14,5%)	4.350,00	5.655,00
Imposta	6.326,00	5.002,00
<b>Cassa generata</b>	<b>19.324,00</b>	<b>19.343,00</b>
Annotazioni	- addizionali	

Si sottolinea come il contributo previdenziale sia un esborso finanziario che alimenta il montante contributivo su cui si basa la futura pensione percepita.

# Nuovo vincolo partecipativo

I contribuenti che **partecipano contemporaneamente** a società di persone, **associazioni professionali** (esclusioni in realtà già previste) o imprese familiari o che detengano il controllo, diretto o indiretto, di **S.r.l.** o **associazione in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

- Tra le nuove figure societarie che determinano incompatibilità con il regime compaiono le SRL.
- Il vincolo non è generalizzato ma circoscritto alle quote per cui sussiste un controllo diretto (ex art. 2359 c.c.) o indiretto (catena societaria).
- L'attività economica svolta da tali S.r.l. non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta nell'attività professionale.

# Art. 2359 Codice Civile

*Sono considerate società controllate:*

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Sono considerate società controllate:

- 1) Controllo di diritto (50%+1)
- 2) Influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) Controllo contrattuale.

# Circolare n. 10/2016

*In coerenza con quanto affermato anche nella relazione illustrativa, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio.*

Tale chiarimento trovava applicazione alla precedente versione del regime forfettario al riguardo in coerenza con quanto asserito dalla stessa Fondazione Nazionale dei Commercialisti siamo in attesa di una conferma che tale asserzione trovi applicazione anche con il nuovo regime forfettario.

Si è esclusi dal regime forfettario nel caso di partecipazioni S.r.l. se **congiuntamente** sussiste il controllo e l'attività è direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta nell'attività professionale

# Grazie per l'attenzione

Per eventuali dubbi o informazioni potete contattarci:

- Telefono: 011 54.75.81 - 02 40701626
- Corso Moncalieri n. 51 - Torino
- Corso Venezia 37 - Milano
- e-mail: [info@trpartners.it](mailto:info@trpartners.it)
- [www.trpartners.it](http://www.trpartners.it)

***RIPRODUZIONE RISERVATA***